

AULA 'B'

24885.14

F.N.T.C.U.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto:  
Contumacia e un  
Contenzioso

R.G.N. 25595/2013

Cron. 24885

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ca. 09/10/2014
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25595-2013 proposto da:

FA C.F. X , DL  
 C.F. X , DN C.F.  
 X , DMG C.F.  
 X , DL C.F.  
 X , elettivamente domiciliati in ROMA,

2014

2874

VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato  
GIANFRANCO PARISI, che li rappresenta e difende giusta  
delega in atti;

- ricorrenti -

contro

PA ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3534/2013 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 24/09/2013 r.g.n .2488/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE  
LORITO;

udito l'Avvocato PARISI GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Latina del giorno 11 ottobre 2001  
PA conveniva in giudizio l'Azienda Agricola  
F DM deducendo di aver stipulato in  
data 2/4/97 un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per  
il quale in un separato giudizio r.g. n.3553/99 aveva  
rivendicato differenze retributive connesse ad una superiore  
qualifica), e di esser stata licenziata verbalmente il  
successivo 28/9/97.

Richiedeva, quindi, all'adito giudice di voler dichiarare  
inefficace e, comunque, illegittimo il cennato licenziamento,  
in quanto intimato senza l'osservanza della forma scritta e in  
mancanza di giusta causa o giustificato motivo, con ogni  
conseguenziale provvedimento ripristinatorio del rapporto e  
risarcitorio.

Si costituiva tardivamente in giudizio la Azienda convenuta in  
persona del titolare DM che impugnava  
integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.  
Nelle difese, assumeva il convenuto che la controparte aveva  
lavorato presso la propria azienda quale bracciante agricola  
avventizia, dal 1 luglio al 30 settembre 1997, allorchè aveva  
rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali come da  
documentazione prodotta, sottoscrivendo il successivo 3  
ottobre, un atto di transazione che investiva anche la  
risoluzione del rapporto. Precisava altresì che il precedente  
giudizio instaurato dalla lavoratrice inteso a conseguire il  
pagamento di differenze retributive, si era concluso con  
sentenza n.2926/00 emessa dal Tribunale di Latina e passata in  
giudicato, con la quale era stato respinto il ricorso per  
effetto della sopravvenuta transazione intervenuta fra le  
parti.

Con sentenza n.567/08 il giudice adito, alla luce della  
documentazione versata in atti, respingeva integralmente le  
domande proposte dalla ricorrente.

Detta pronuncia, all'esito del gravame interposto dalla P, era oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello di Roma.

Con sentenza del 24/9/13, la Corte territoriale, accertata la tardività della costituzione della convenuta e ritenuta l'inammissibilità della documentazione offerta in produzione, poneva essenzialmente a fondamento del *decisum*, la violazione, da parte resistente, dell'onere di specifica contestazione dei fatti addotti a sostegno della domanda, giudicando la fattispecie alla stregua della non contestabilità delle deduzioni di parte ricorrente.

Dichiarava, quindi, l'inefficacia del licenziamento intimato ed ordinava la reintegra della P nel posto di lavoro, con gli effetti risarcitori sanciti dal disposto di cui all'art.18 l.300/70, nonché alla rifusione delle spese di lite del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi del D hanno proposto ricorso affidato a due motivi. La P è rimasta intimata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.416 e 421 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n.3

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia tralasciato di considerare come il giudice di prima istanza, nel pervenire alla reiezione delle domande attoree, abbia fatto ricorso all'esercizio dei poteri officiosi sanciti dal secondo comma dell'art.421 c.p.c. e quindi, legittimamente esercitati, in coerenza, del resto, con il consolidato orientamento espresso dai Giudici di legittimità, secondo cui i poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esplicitati pur in presenza di già verificatesi decadenze e preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti.

Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per avere la Corte

distrettuale ritenuto che la tardiva costituzione di parte convenuta implicasse *tout court* l'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, con l'effetto di esentarlo dall'onere della prova di tale fatto posto a fondamento della domanda.

Il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione, del secondo motivo di ricorso, induce ad esaminarlo con priorità.

Occorre premettere, per un ordinato iter motivazionale, che in sede dottrina, prevalente è il principio secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa. Che siffatto orientamento sia fermo nella giurisprudenza di questa Corte, è poi attestato da Cass. S.U. 23 gennaio 2002 n.761 secondo cui ai fini della tempestività della contestazione, non rileva la tardività della costituzione in giudizio, ponendosi un problema di preclusioni alla contestabilità solo sul presupposto (non configurabile nel solo fatto della contumacia) della rilevanza di un originario atteggiamento di non contestazione.

Ragioni di completezza espositiva, inducono, poi, a rimarcare come la concezione neutrale della contumacia risulti definitivamente suffragata dalla nuova formulazione dell'art.115 c.p.c. (sostituito dall'art. 45 c.14 l.18/6/09 n.69 in vigore dal 4/7/09 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), che consente al giudicante di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Orbene, a siffatti principi non si è attenuta la Corte di merito, laddove ha affermato che la tardiva costituzione della parte convenuta ha comportato la violazione dell'onere di specifica contestazione da formulare nel termine sancito dall'art.416 c.p.c. con conseguente effetto vincolante per il giudicante, il quale avrebbe dovuto valutare la fattispecie

alla stregua della non contestabilità delle deduzioni di parte ricorrente.

Diversamente, risulta dalla memoria difensiva riportata dagli odierni ricorrenti in osservanza del principio di autosufficienza, che l'azienda convenuta, dichiarata contumace, costituendosi tardivamente abbia contestato *in toto* le circostanze poste a fondamento del ricorso (riconducibili all'intimato licenziamento), ciò rientrando nelle attribuzioni ad essa concesse.

Si è infatti ritenuto (vedi Cass. 1° dicembre 2009 n.25281) che la previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, da un lato, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.

Nell'ottica descritta, si palesa non utilmente invocato il principio di non contestazione da parte della Corte distrettuale la quale avrebbe dovuto, in coerenza con i *dicta* giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, esercitare il potere-dovere di accertare se la parte attrice avesse dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata.

In tal senso, va quindi accolto il secondo motivo di ricorso, restando assorbito il primo.

L'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà ad attenersi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore

*Urbano*

Il Presidente

*Federico Pontelli*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 21 NOV. 2014.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

*Donatella Coletta*

CASSAZIONE.NET